

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)

del 10 e 22 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPP),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.

Sezione 2: Vigilanza

Art. 2 Autorità cantonali di vigilanza

¹ Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.

² Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.

Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

¹ Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.

² L'elenco contiene:

- a. il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP;
- b. la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.

RS 831.435.1

¹ RS 831.40

³ Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.

⁴ L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.

Art. 4 Modifica dell'elenco

¹ L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

² L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Art. 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

¹ I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

- a. legati da un rapporto di lavoro o di mandato al fondo di garanzia, all'istituto collettore o a una fondazione d'investimento;
- b. membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione operante nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali;
- c. membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa operante nel settore della previdenza professionale;
- d. impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale;
- e. membri di un Governo cantonale;
- f. giudici nel settore delle assicurazioni sociali;
- g. membri della Commissione federale della previdenza professionale.

² I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

Art. 6 Costi

¹ I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti:

- a. dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza;
- b. dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- c. dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria.

² I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti. Periodicamente è effettuata una verifica della copertura dei costi.

Art. 7 Tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza

¹ La tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza ammonta a:

- a. 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza; e
- b. 80 centesimi per ogni persona assicurata presso l'istituto di previdenza soggetto a vigilanza.

² La tassa di vigilanza annuale è fatturata alle autorità di vigilanza nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 8 Tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento

¹ La tassa di vigilanza annuale a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento è calcolata in funzione del loro patrimonio in base ai tassi seguenti:

- a. fino a 100 milioni di franchi: 0,030 per mille;
- b. da oltre 100 milioni a 1 miliardo di franchi: 0,025 per mille;
- c. da oltre 1 miliardo a 10 miliardi di franchi: 0,020 per mille;
- d. oltre 10 miliardi di franchi: 0,012 per mille.

² Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi.

³ Le fondazioni d'investimento versano inoltre una tassa supplementare di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.

⁴ La tassa di vigilanza è fatturata agli istituti nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

Art. 9 Emolumenti ordinari

¹ Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:

Decisione, servizio	Quadro tariffario in franchi
a. assunzione della vigilanza (compresa l'approvazione dell'atto di fondazione)	1 000– 5 000
b. approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione	500–10 000
c. esame di regolamenti e delle loro modifiche	500–10 000
d. esame di contratti	500– 800
e. scioglimento di una fondazione d'investimento	1 500–20 000
f. fusione di fondazioni d'investimento	1 000–30 000
g. provvedimenti di vigilanza	200–50 000
h. abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale	500– 1 000

² La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.

Art. 10 Emolumento straordinario

¹ Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

² Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

Art. 11 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Sezione 4: Disposizioni per la costituzione di istituti di previdenza professionale

Art. 12 Documenti da fornire prima della costituzione

¹ Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.

² RS 172.041.1

² Devono fornire in particolare i seguenti documenti:

- a. il progetto di atto di fondazione o di statuti;
- b. informazioni sui promotori;
- c. informazioni sugli organi;
- d. il progetto dei vari regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'investimento;
- e. informazioni sul genere e sull'entità di eventuali misure di sicurezza supplementari o sull'importo delle riserve tecniche;
- f. la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale.

³ Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:

- a. per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziale;
- b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

Art. 13 Verifica da parte dell'autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51b capoverso 2 LPP e 48h dell'ordinanza del 18 aprile 1984³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.

³ Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

- a. delle condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale svizzero non è stata eliminata;
- b. degli attestati di carenza beni esistenti;
- c. dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

³ RS 831.441.1

Art. 14 Presentazione dei rapporti dopo la costituzione

L'autorità di vigilanza può prevedere per l'istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.

Sezione 5:**Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP****Art. 15** Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti:

- a. il progetto di contratto d'affiliazione;
- b. l'attestazione del patrimonio iniziale (art. 17);
- c. la dichiarazione di garanzia (art. 18);
- d. il piano d'affari.

Art. 16 Attività prima dell'assunzione della vigilanza

Un istituto collettivo o comune non può concludere contratti d'affiliazione fintanto che l'autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 17 Patrimonio iniziale

L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.

Art. 18 Garanzia e riassicurazione

¹ L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

² La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

³ La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.

⁴ Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.

Art. 19 Parità nell'organo supremo

L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 20 Modifica dell'attività

¹ Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.

² È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.

Sezione 6:

Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento

Art. 21 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti:

- a. il piano d'affari;
- b. i prospetti necessari.

Art. 22 Patrimonio di dotazione

Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 29 giugno 1983⁴ concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione;
2. l'ordinanza del 17 ottobre 1984⁵ sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale, con effetto dal 31 dicembre 2014.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 17 ottobre 2007⁶ sul registro di commercio è modificata come segue:

Art. 94 cpv. 1 lett. f

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- f. se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, la decisione dell'autorità di vigilanza relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 95 cpv. 1 lett. n

¹ L'iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:

- n. se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 della legge federale del 25 giugno 1982⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.

² L'ordinanza del 17 ottobre 1984⁸ sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.

⁴ RU 1983 829, 1996 146, 1998 1662 1840, 2004 4279 4653, 2006 4705

⁵ RU 1984 1224, 2004 4279 4653

⁶ RS 221.411

⁷ RS 831.40

⁸ RU 1984 1224, 2004 4279 4653

³ Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta *pro rata temporis* fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.

⁴ Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.

⁵ L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

10 e 22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 Commento all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)

Sezione 1: Campo d'applicazione

Articolo 1

L'articolo 1 definisce il campo d'applicazione dell'ordinanza. In assenza di disposizioni di tenore diverso, le disposizioni di questa ordinanza valgono per tutti gli istituti della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 56 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), vale a dire sia per gli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP (che offrono prestazioni obbligatorie, sovraobbligatorie oppure solo prestazioni discrezionali) sia per altri istituti esclusivamente e irrevocabilmente dediti alla previdenza professionale, vale a dire le fondazioni di libero passaggio (art. 10 e 19 OLP), le fondazioni bancarie del pilastro 3a (art. 1 OPP 3) e le fondazioni d'investimento (articolo 53g LPP).

Sezione 2: Vigilanza

Articolo 2 Autorità cantonali di vigilanza

In via preliminare l'articolo precisa che il termine autorità cantonali di vigilanza si riferisce sia all'autorità di vigilanza di un singolo Cantone sia al concordato di vigilanza di più Cantoni riuniti in una regione di vigilanza.

Il capoverso 2 prescrive di comunicare alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza. Attualmente si sono già unite a formare un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria le autorità di vigilanza della Svizzera centrale (Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo) e quelle della Svizzera orientale (San Gallo, Appenzello Interno ed Esterno, Glarona, Grigioni e Turgovia).

Articolo 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

Attualmente le autorità di vigilanza tengono un registro della previdenza professionale nel quale sono annotati soltanto gli istituti di previdenza che attuano la previdenza obbligatoria secondo la LPP. Tutti gli altri istituti (come gli istituti di previdenza esclusivamente sovraobbligatoria, gli istituti di libero passaggio, gli istituti del pilastro 3a oppure le fondazioni d'investimento) non sono registrati da nessuna parte. Pertanto, chi è interessato ad avere informazioni sull'assoggettamento alla vigilanza di un istituto della previdenza professionale, incontra molte difficoltà, perché in pratica deve consultare un estratto del registro di commercio.

In futuro invece ogni autorità di vigilanza dovrà indicare in un elenco pubblicamente accessibile non solo gli istituti di previdenza registrati, ma anche tutti gli istituti dediti alla previdenza professionale soggetti al suo controllo (cpv. 1).

L'elenco sarà suddiviso in due parti (cpv. 2).

Nella prima sarà tenuto il registro della previdenza professionale secondo l'articolo 48 LPP, vale a dire vi figureranno tutti gli istituti di previdenza che attuano l'assicurazione obbligatoria. Potrà trattarsi sia di istituti che forniscono esclusivamente le prestazioni obbligatorie, sia di istituti di previdenza con prestazioni integrate (lett. a).

Nella seconda parte dell'elenco l'autorità indicherà tutti gli altri istituti, vale a dire quelli non registrati ma soggetti alla sua vigilanza (lett. b).

Il capoverso 3 specifica le informazioni da includere nell'elenco: la denominazione esatta dell'istituto, l'indirizzo e la data della decisione di assunzione della vigilanza. Nella seconda parte dell'elenco, ovvero nella lista di tutti gli istituti che non rientrano nel regime obbligatorio LPP, va specificato anche il tipo di istituto, in modo da fornire un'informazione più completa a chi consulta il registro dall'esterno. Per facilitare la consultazione, questi istituti sono raggruppati in tre categorie: istituti di libero passaggio, istituti del pilastro 3a e istituti attivi esclusivamente nel regime sovraobbligatorio. In quest'ultima categoria rientrano anche gli istituti che erogano solo prestazioni discrezionali, come ad esempio i fondi di previdenza.

Ai fini di una maggiore trasparenza, il capoverso 4 stabilisce che l'elenco deve essere pubblicato su Internet.

Articolo 4 Modifica dell'elenco

Se un istituto di previdenza cessa di attuare la previdenza obbligatoria, può rinunciare alla registrazione (art. 48 cpv. 3 lett. b LPP). Figurerà pertanto solo nella seconda parte dell'elenco, la cosiddetta lista, che contiene tutti gli istituti non registrati. Il capoverso 1 stabilisce che in questo caso l'istituto deve richiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro e l'iscrizione nella lista, previa presentazione di un rapporto finale. L'autorità di vigilanza potrà così verificare se l'istituto ha ottemperato ai propri obblighi. Il passaggio alla lista potrà aver luogo solo dopo l'approvazione del rapporto finale.

Se l'istituto cambia autorità di vigilanza in seguito al trasferimento della sua sede o perché viene liquidato, sarà cancellato dal registro dell'autorità di vigilanza attuale (cpv. 2). In caso di trasferimento, l'istituto sarà registrato nell'elenco della nuova autorità di vigilanza al momento in cui essa ne assumerà la vigilanza. Anche in questi casi l'istituto di previdenza deve presentare un rapporto finale all'autorità di vigilanza attuale. La cancellazione dall'elenco e/o l'eventuale cambio di autorità di vigilanza può aver luogo soltanto dopo che il rapporto è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Articolo 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

L'articolo 64 capoverso 1 secondo periodo LPP prescrive che i membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. Secondo il messaggio sulla riforma strutturale, il requisito d'indipendenza deve essere precisato a livello di ordinanza (cfr. FF 2007 5199, in particolare pag. 5234 seg.). Dato che la Commissione di alta vigilanza è un organo di sorveglianza, i requisiti d'indipendenza hanno un'importanza notevole.

Capoverso 1: il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento sono direttamente sorvegliate dalla Commissione di alta vigilanza. Pertanto, le persone che esercitano una funzione in tali istituti o per conto di essi non possono essere elette a membri della Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. a). Rientrano in questa cerchia soprattutto gli uffici di revisione e gli esperti incaricati da tali istituti oppure le persone che hanno ricevuto da essi un mandato di gestione, amministrazione generale o amministrazione del patrimonio.

Il messaggio (FF 2007 5199, in particolare pag. 5219) esige che i membri della Commissione di alta vigilanza siano scelti in base alle loro competenze professionali e non per la loro appartenenza a un'organizzazione. Di conseguenza, i membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione attiva nel settore della previdenza professionale (unione o associazione) non possono essere eletti nella Commissione di alta

vigilanza (cpv. 1 lett. b). Fanno eccezione i due rappresentanti delle parti sociali, conformemente all'articolo 64 LPP. L'essere semplicemente membri di tali organizzazioni non costituisce invece un ostacolo all'elezione nella commissione. I membri dell'organo supremo o dell'organo di gestione di un istituto di previdenza, come pure i revisori e i periti in materia di previdenza professionale sono ovviamente eleggibili, purché non appartengano agli organi direttivi di tali unioni o associazioni.

La Commissione di alta vigilanza è al servizio della previdenza professionale e deve quindi operare nell'interesse degli istituti di previdenza e delle persone assicurate. Gli interessi delle banche, delle compagnie di assicurazione e delle altre imprese che operano nel settore della previdenza professionale sono diversi e opposti a quelli degli istituti di previdenza con cui stipulano contratti e a quelli delle persone assicurate. In questi casi i conflitti d'interesse sarebbero inevitabili. Per questa ragione i membri della direzione o del consiglio di amministrazione di queste imprese non possono essere nominati membri della Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. c).

Il messaggio (FF 2007 5219) stabilisce che i membri della Commissione di alta vigilanza non possono appartenere ad alcun organo delle autorità di vigilanza cantonali – cosa di per sé ovvia, dato che queste ultime sono sorvegliate dalla commissione. Il principio secondo cui non si può sorvegliare sé stessi va naturalmente applicato anche agli organi delle autorità di vigilanza regionali. Il veto di nomina nella Commissione di alta vigilanza vale anche per i dipendenti dell'amministrazione (cpv. 1 lett. d). Con la costituzione della Commissione di alta vigilanza, il controllo supremo viene scorporato dall'Amministrazione federale.

I membri dei governi cantonali non possono essere nominati membri della Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. e), poiché potrebbero incorrere in conflitti d'interesse quando si tratta di controllare un'autorità di vigilanza cantonale.

Per il principio della separazione dei poteri, i giudici che operano nel settore delle assicurazioni sociali non possono essere nominati membri della Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. f).

L'esercizio della doppia funzione di membro della Commissione LPP e della Commissione di alta vigilanza è inopportuno (cpv. 1 lett. g). Il messaggio (FF 2007 pag. 5219) cita esplicitamente l'incompatibilità delle due funzioni.

Capoverso 2: sebbene al capoverso 1 siano elencate tutte le condizioni che determinano incompatibilità, non è da escludere che i membri della Commissione di alta vigilanza possano, in singoli casi, trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi personale o professionale. I membri della Commissione di alta vigilanza venutisi a trovare in una tale situazione dovranno astenersi quando sarà trattata la questione che li riguarda. I dettagli concreti dovranno essere precisati dal regolamento per l'organizzazione e la gestione degli affari della Commissione di alta vigilanza. Il principio è però fissato a livello di ordinanza.

Articolo 6 Costi

I costi complessivi dell'alta vigilanza risultano sostanzialmente da due compiti (cpv. 1): l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza sul sistema della previdenza professionale (art. 64a cpv. 1 LPP) e la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento (art. 64a cpv. 2 LPP). Rientrano nei costi anche le prestazioni fornite dall'UFAS per la Commissione di alta vigilanza e la sua segreteria.

L'articolo 64c capoverso 3 LPP conferisce al Consiglio federale la competenza di regolare nel dettaglio gli emolumenti e le tasse che la Commissione di alta vigilanza riscuote da istituti di vigilanza, fondazioni d'investimento, istituto collettore e fondo di garanzia. Gli emolumenti e le tasse devono coprire interamente i costi sostenuti dalla Commissione di alta vigilanza e dalla sua segreteria per l'espletamento dei rispettivi compiti. Ogni tre anni le tariffe vengono esaminate e, se necessario, adeguate in modo da garantire la copertura dei costi (cpv. 2).

Le autorità di vigilanza (art. 7), le fondazioni d'investimento, il fondo di garanzia e l'istituto collettore (art. 8) sono tenuti a versare emolumenti e tasse. Devono inoltre pagare emolumenti i periti in materia di previdenza professionale per la loro abilitazione da parte della Commissione di alta vigilanza.

Articolo 7 Tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza

Nel caso delle autorità di vigilanza, la tassa annua di cui all'articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP è stabilita in base al numero di istituti di previdenza assoggettati e al numero di persone assicurate. Dal momento che la Commissione di alta vigilanza sorveglia il sistema della previdenza professionale nel suo insieme, essa serve a tutte le persone assicurate che ne fanno parte. Sono quindi chiamate a partecipare al suo finanziamento sia le persone assicurate attive, sia quelle che beneficiano di rendite di vecchiaia, di rendite per invalidi e di rendite per coniugi. Le fondazioni di libero passaggio, gli istituti del pilastro 3a e i fondi previdenziali sono esentati dalla tassa di vigilanza.

Dati i costi previsti per l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza e sul sistema previdenziale, la tariffa della tassa riscossa dalle autorità di vigilanza (cpv. 1) si configura come segue:

- 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza;
- 80 centesimi per ogni persona assicurata presso l'istituto di previdenza soggetto a vigilanza.

La tassa di vigilanza è fatturata ai Cantoni nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio (cpv. 2). L'entrata in funzione della Commissione di alta vigilanza è prevista per il 1° gennaio 2012. La prima fattura relativa alla tassa annua di vigilanza 2012 sarà emessa il 30 settembre 2013, quindi solo l'anno successivo. Il calcolo degli importi dovuti da ciascuna autorità di vigilanza cantonale è effettuato dalla Commissione di alta vigilanza con riferimento al 31 dicembre. I costi per l'istituzione della Commissione di alta vigilanza nel 2011 saranno sostenuti dalla Confederazione. A partire dal 2012 i costi saranno interamente finanziati con tasse di vigilanza ed emolumenti.

Articolo 8 Tassa di vigilanza del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento

Per la vigilanza diretta esercitata dalla Confederazione – ossia dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS/ABV) – il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento pagano oggi una tassa annua di vigilanza secondo gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale (OTPP). A partire dal 1° gennaio 2012 la vigilanza diretta su questi istituti passerà alla Commissione di alta vigilanza. La normativa OTPP attualmente applicata al calcolo delle tasse deve pertanto essere adeguata.

Dati i costi previsti per la vigilanza diretta, la tariffa delle tasse riscosse da fondo di garanzia, istituto collettore e fondazioni d'investimento si configura come segue:

- una tassa di base in per mille del patrimonio, secondo la scala prevista, ma al massimo 125 000 franchi (cpv. 1)

- una tassa supplementare di 1000 franchi per le fondazioni d'investimento per ogni patrimonio separato, vale a dire per ogni gruppo d'investimento (cpv. 3).

La tassa supplementare per le fondazioni d'investimento è giustificata dal fatto che ogni gruppo d'investimento deve essere esaminato separatamente e quindi il numero dei gruppi incide direttamente sull'entità dell'attività di vigilanza.

Articolo 9 Emolumenti ordinari

L'articolo 9 contiene la tariffa degli emolumenti per le misure ordinarie, che corrisponde in massima parte alla tariffa attuale degli emolumenti secondo la OTPP. Sono cancellati gli emolumenti per la registrazione (attuale lett. b), la modifica o cancellazione di una registrazione (attuale lett. c) e la liquidazione parziale (attuale lett. h), in quanto tali compiti non saranno svolti dalla Commissione di alta vigilanza.

La lettera c fissa l'emolumento per l'esame dei regolamenti e delle loro modifiche. In esso rientra non solo la verifica del regolamento della fondazione, ma anche il controllo dei regolamenti speciali, come per esempio le direttive d'investimento o il regolamento per l'organizzazione e la gestione degli affari. La lettera g specifica la tariffa per provvedimenti di vigilanza, che viene applicata anche nel caso delle autorità di vigilanza cantonali e regionali.

La lettera h stabilisce l'emolumento per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale.

Gli emolumenti sono calcolati su base oraria, con una tariffa di 250 franchi l'ora (cpv. 2).

Articolo 10 Emolumento straordinario

Per provvedimenti straordinari e accertamenti possono essere riscossi emolumenti sia dalle autorità di vigilanza (capoverso 1) sia dalle fondazioni d'investimento, dall'istituto collettore e dal fondo di garanzia (capoverso 2).

Articolo 11 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per ragioni di chiarezza e leggibilità, la presente ordinanza non regola tutti gli aspetti relativi agli emolumenti. Si dichiara pertanto applicabile l'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004, che stabilisce i principi secondo cui l'Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

Sezione 4: Disposizioni per la costituzione di istituti della previdenza professionale

Articolo 12 Documenti da fornire prima della costituzione

Finora l'articolo 6 OPP 1 regolava le condizioni per la registrazione, mentre l'articolo 7 OPP 1 stabiliva i documenti da presentare. La maggior parte delle condizioni è identica a quelle contenute nelle Istruzioni del Consiglio federale del 10 giugno 2005 concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni (FF 2005 3821). Con l'integrazione delle Istruzioni nella OPP 1, l'articolo 2 capoverso 2 stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale. Questi documenti sono necessari non solo per la registrazione, ma anche per l'assunzione della vigilanza. Le disposizioni valgono anche per istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale. Per ragioni di praticità, i documenti necessari vengono elencati in un unico articolo.

Il capoverso 1 stabilisce che i promotori devono attivarsi prima dell'atto pubblico, presentando all'autorità di vigilanza tutti i documenti necessari. I documenti dovranno essere sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza prima che l'istituto di previdenza richieda l'atto pubblico da parte di un notaio o un pubblico ufficiale o avvii la pratica per la registrazione nel registro di commercio. Questa norma serve a evitare che gli istituti operino in grande stile prima di essere stati assoggettati a un'autorità di vigilanza LPP.

Il capoverso 2 specifica quali documenti debbano essere presentati: le lettere a, b, c, d corrispondono al numero 3 capoverso 2 delle attuali Istruzioni. La lettera e risulta dall'articolo 67 LPP in combinato disposto con l'articolo 43 OPP 2 e il numero 43 delle vigenti Istruzioni, che in determinate situazioni esigono misure di sicurezza supplementari.

Le dichiarazioni di assunzione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale (lett. f) permettono all'autorità di vigilanza di accertare se l'istituto di previdenza ottemperi ai propri obblighi come prescritto dall'articolo 52a capoverso 1 LPP. L'esperienza insegna che la semplice indicazione di questi due organi di controllo da parte dell'istituto non garantisce che assumano effettivamente il mandato. In alcuni casi è addirittura emerso che essi non erano nemmeno stati informati del mandato che avrebbero dovuto assumere. Per questa ragione le autorità di vigilanza devono esigere una dichiarazione di assunzione rilasciata dalle persone o dagli enti incaricati.

Il capoverso 3 stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati all'autorità di vigilanza, in modo da permetterle di verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili.

Articolo 13 Verifica da parte dell'autorità di vigilanza

Il capoverso 1 prevede che, all'atto della fondazione, l'autorità di vigilanza verifichi l'adeguatezza dell'organizzazione, della gestione e degli investimenti patrimoniali e soprattutto accerti l'assenza di conflitti d'interesse. Si tratta di compiti che secondo l'articolo 52c LPP spettano in linea di principio all'ufficio di revisione. Tuttavia, la prima verifica ordinaria da parte dell'ufficio di revisione avviene solo dopo la stesura del primo conto annuale, vale a dire dopo oltre un anno. In presenza di un'organizzazione inadeguata o in caso di violazione dei dettami di lealtà o degli interessi dell'istituto di previdenza, il danno causato fino a quel momento potrebbe già essere ingente. I requisiti prescritti sono basilari e devono quindi essere soddisfatti già al momento della fondazione. Per questa ragione, la prima volta vanno verificati dall'autorità di vigilanza. In questo modo si avrà una maggiore garanzia che nessun istituto di previdenza e nessun istituto dedito alla previdenza professionale venga fondato senza soddisfare i requisiti di legge.

Il capoverso 2 riprende il contenuto degli attuali articolo 6 lettera a OPP 1 e articolo 7 capoverso 1 lettera e OPP 1 e del numero 3 capoverso 3 delle Istruzioni.

All'atto della fondazione, l'autorità di vigilanza deve accertare l'irreprensibilità secondo l'articolo 51b LPP delle persone responsabili. L'articolo 13 non fornisce però una definizione dei concetti di «buona reputazione» e «attività irreprensibile». Una tale definizione non esiste neppure in altri atti normativi concernenti autorità di vigilanza che eseguono verifiche dell'irreprensibilità. Questo è dovuto a un motivo ben preciso. Un'autorità che esercita la vigilanza o rilascia autorizzazioni non può verificare l'irreprensibilità di una persona in generale, prescindendo dalle circostanze concrete. Nel valutare l'irreprensibilità di una persona essa deve sempre considerare la funzione specifica che tale persona dovrà svolgere all'interno di un istituto. Può infatti accadere

che una persona dia garanzia di irrepremissibilità in una determinata funzione, ma non in un'altra.

Il capoverso 3 contiene quindi solo un elenco delle fattispecie da tenere particolarmente presenti all'atto della verifica: condanne penali la cui iscrizione nel Casellario giudiziale svizzero non è stata eliminata e attestati di carenza di beni in essere. Dal momento che le procedure giudiziarie e amministrative possono durare parecchi anni, dovranno essere considerati non solo i procedimenti chiusi, ma anche quelli ancora in corso.

Articolo 14 Presentazione dei rapporti dopo la costituzione

L'articolo 14 prevede che nel periodo iniziale l'autorità di vigilanza possa fissare per il rapporto scadenze inferiori a un anno e specifica solo quanto già stabilito dall'articolo 62a LPP. Secondo tale articolo, le autorità di vigilanza possono in qualsiasi momento richiedere informazioni o pretendere la consegna di documenti da parte dell'organo supremo dell'istituto di previdenza, dall'ufficio di revisione o dal perito in materia di previdenza professionale.

Sezione 5: Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP

L'articolo 65 capoverso 4 LPP conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire l'entità del patrimonio iniziale e le prestazioni di garanzia necessarie alla fondazione di nuovi istituti collettivi o comuni. Finora, queste due condizioni venivano stabilite dalle Istruzioni del Consiglio federale del 10 giugno 2005 concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni (FF 2005 pag. 3821). Le Istruzioni sono indirizzate alle autorità di vigilanza, ma si ripercuotono anche sugli istituti collettivi o comuni che si trovano in fase di fondazione. Per questo motivo, secondo il messaggio è necessario stabilire in modo esplicito che il Consiglio federale ha la facoltà di porre condizioni finanziarie minime. Il messaggio precisa anche che l'esecuzione dovrà essere disciplinata nell'OPP 1 (FF 2007 pag. 5237)

Gli articoli seguenti riprendono essenzialmente i principi stabiliti dalle succitate istruzioni. Per ragioni di certezza del diritto e sistematica legislativa, tutte le prescrizioni relative alla fondazione di istituti collettivi o comuni vengono raccolte nell'OPP 1. Le Istruzioni possono essere abrogate, dato che, laddove necessario, esse vengono riprese nell'ordinanza.

Gli ulteriori requisiti richiesti per la fondazione, esposti qui di seguito, non si applicano agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie e agli istituti di previdenza di associazioni. Questi ultimi possono essere fondati esclusivamente da associazioni professionali ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 LPP, il che risulta più chiaramente dal testo francese ("institutions d'associations professionnelles") che da quello italiano. Un'associazione professionale persegue il fine di difendere gli interessi professionali (politici ed economici) dei suoi membri, creare istituzioni comuni volte all'adempimento degli scopi sociali (gruppi di acquisto o di vendita, rivista dell'associazione) e promuovere la professione attraverso istituti di formazione (centri di formazione, perfezionamento professionale). Può inoltre fondare o partecipare alla fondazione di istituti di sicurezza sociale (casse di compensazione AVS, casse di compensazione per assegni familiari).

È pertanto escluso che venga costituita un'associazione al fine di istituire successivamente una fondazione collettiva sotto forma di istituto di previdenza dell'associazione per aggirare l'adempimento delle condizioni di natura finanziaria.

Articolo 15 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

L'articolo 15 specifica quali documenti debbano essere presentati dagli istituti collettivi o comuni in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 12 capoversi 2 e 3.

Vi sono contratti di affiliazione (lett. a) solo nel caso di istituti con più datori di lavoro affiliati. Secondo il testo di legge (art. 65 cpv. 4 LPP) i requisiti riguardanti il patrimonio iniziale e la dichiarazione di garanzia (lett. b e c) dovranno valere solo per gli istituti collettivi o comuni. Il piano d'affari (lett. d) è uno dei requisiti ripreso dalle Istruzioni e pertanto dovrà continuare a valere solo per gli istituti collettivi o comuni.

Le lettere b e c corrispondono sostanzialmente ai numeri 41 e 42 delle attuali Istruzioni e derivano direttamente dall'articolo 65 capoverso 4 LPP. L'autorità di vigilanza può esigere giustificativi attestanti l'avvenuto versamento del patrimonio iniziale.

Diversamente da quanto avveniva al numero 3 capoverso 2 lettera c delle Istruzioni, i requisiti posti al piano d'affari (lett. d) non sono più fissati esplicitamente. In tal modo l'autorità di vigilanza può, a sua discrezione, richiedere le informazioni che ritiene importanti e tralasciare quelle meno importanti. Tuttavia il piano d'affari deve contenere come minimo indicazioni circa la crescita prevista, l'organizzazione (se non è già stata esposta nel regolamento), il programma di finanziamento, d'investimento e di marketing, unitamente a un'analisi dei rischi attuariali e finanziari.

Articolo 16 Attività prima dell'assunzione della vigilanza

L'articolo 16 stabilisce che l'istituto collettivo o comune non può stipulare alcun contratto di affiliazione fintantoché l'autorità di vigilanza non ha emanato la dichiarazione di assunzione della vigilanza. Questa restrizione avviene a tutela delle persone assicurate. Infatti, solo se l'istituto di previdenza è anche effettivamente soggetto a vigilanza, vi è la garanzia che vengano osservate le disposizioni minime di legge.

Articolo 17 Patrimonio iniziale

L'articolo 17 regola il patrimonio iniziale e corrisponde al numero 41 capoverso 1 delle Istruzioni. L'esistenza di una dotazione patrimoniale iniziale sufficiente sarà accertata già nel corso dell'esame preliminare, e non più solo al momento dell'assunzione della vigilanza. Per questo accertamento l'autorità di vigilanza può avvalersi di tutti i documenti a sua disposizione (piano d'affari, regolamenti, contratti assicurativi ecc.). Il patrimonio iniziale serve a garantire la fase di avvio dell'istituto, ossia a coprire almeno i primi due anni di attività.

Articolo 18 Garanzia e riassicurazione

L'articolo 18, che disciplina la garanzia e la riassicurazione, corrisponde in gran parte al numero 42 delle attuali Istruzioni. Con la presente modifica di ordinanza anche questo requisito sarà verificato già nel corso dell'esame preliminare.

Il numero 42 capoverso 2 secondo periodo delle Istruzioni permetteva all'autorità di vigilanza di esentare la banca o l'assicurazione dall'obbligo di garanzia prima della scadenza della durata contrattuale. Ora questa possibilità viene soppressa: né l'istituto di previdenza né l'autorità di vigilanza sono in grado di prevedere con certezza se sarà necessario ricorrere alla garanzia. Un'esenzione anticipata dall'obbligo di garanzia non costituisce un vantaggio per le persone assicurate e non è conforme alle disposizioni sul governo d'impresa.

Il requisito della garanzia viene meno se l'istituto di previdenza ha stipulato un contratto di assicurazione completa della durata di almeno 5 anni. Questa disposizione serve a garantire che il contratto di assicurazione non possa essere sciolto prematuramente,

ad esempio in seguito al mancato pagamento dei premi. Altrimenti la disposizione sulla garanzia potrebbe essere aggirata.

Articolo 19 Parità nell'organo supremo

Questa disposizione vale per tutti gli istituti di previdenza tenuti per legge a garantire la parità. Finora le Istruzioni precisavano (numero 51) che l'articolo 51 LPP non è soddisfatto se l'organo supremo paritetico consta di due soli membri. Nella prassi, tuttavia, molti istituti collettivi o comuni hanno difficoltà a trovare un numero di membri sufficiente. Questo problema è più acuto nella fase della fondazione, quando non sono ancora stati stipulati molti contratti di affiliazione. Affinché la parità possa essere attuata entro un lasso di tempo ragionevole, in futuro le elezioni paritetiche dovranno avere luogo al più tardi entro un anno dall'emanazione della dichiarazione di assunzione della vigilanza. Si tratta di una disposizione più severa rispetto all'attuale direttiva dell'UFAS (50 affiliazioni o due anni).

I vigenti requisiti, di cui al numero 52 capoverso 1 delle Istruzioni (Gestione e struttura degli istituti collettivi o comuni), circa la formazione necessaria per gestire una cassa pensione vengono ripresi nell'articolo 48f OPP 2 (contestualmente alle disposizioni sul governo d'impresa) e varranno anche per tutti gli istituti della previdenza professionale.

Non è più esplicitamente regolamentato, invece, l'esame del settore informatico (numero 52 capoverso 2 secondo periodo delle attuali Istruzioni). Si tratta di un esame che in passato si è rivelato irrealistico e di difficile esecuzione. In base all'articolo 2 capoverso 4 OPP 1 l'autorità di vigilanza può assicurarsi che il previsto assetto organizzativo – in cui rientra anche il settore informatico – sia idoneo e corrisponda a quanto prescritto dalla legge.

Articolo 20 Modifica dell'attività

L'articolo 20 riprende una parte del numero 22 delle attuali Istruzioni, volta a tutelare le persone assicurate: se un istituto collettivo o comune modifica in modo sostanziale la propria attività, ciò può ripercuotersi sulla sua solidità. In tale caso l'istituto di previdenza dovrà informare l'autorità di vigilanza, la quale a sua volta chiederà di dimostrare che la solidità è garantita anche con le mutate circostanze. Sono considerati come modifica importante, in particolare, il calo o l'aumento marcato, in breve tempo, del numero di affiliazioni o della riserva matematica. Il cambiamento può avvenire senza ma anche con l'intervento dell'istituto. È ipotizzabile, per esempio, che un istituto con numerose affiliazioni poco vantaggiose fondi un nuovo istituto e vi trasferisca le affiliazioni redditizie, separandole dalle altre. In caso di insolvenza dovrebbe allora intervenire il fondo di garanzia. Per evitare il verificarsi di una tale evenienza, l'istituto dovrà dimostrare che la solidità del resto della cassa è garantita.

Questa disposizione vale anche per gli istituti collettivi e comuni già esistenti.

Sezione 6: Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento

Articolo 21 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

L'articolo 21 stabilisce i documenti supplementari che le fondazioni d'investimento devono presentare all'autorità di vigilanza – in questo caso alla Commissione di alta vigilanza – al momento della loro fondazione. Oltre ai documenti e alle informazioni di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento sono tenute a presentare un piano d'affari (lett. a) e le necessarie bozze dei prospetti informativi (lett. b) per classi d'investimento ai sensi dell'articolo 37 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond). Il piano d'affari deve contenere informazioni circostanziate circa l'area di mercato, il volume d'investimento desiderato, l'onere amministrativo preventivato nonché le spese e le commissioni.

Articolo 22 Patrimonio di dotazione

All'atto di costituzione di una fondazione, il patrimonio di dotazione (destinazione dei beni ai sensi dell'art. 80 CC) – analogamente al diritto azionario – deve ammontare ad almeno 100 000 franchi. Il patrimonio di dotazione è la base del patrimonio sociale e costituisce una voce passiva del suo bilancio.

Sezione 7: Disposizioni finali

Articolo 23 Diritto previgente: abrogazione

Capoverso 1: l'ordinanza concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione (attuale OPP 1) è abrogata e sostituita dalla presente ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (nuova OPP 1).

Capoverso 2: l'attuale ordinanza sulle tasse per la vigilanza diretta dell'UFAS, la OTPP, continuerà ad essere applicata anche nel periodo transitorio, ossia fino alla fine del 2014, poiché in questo lasso di tempo vi saranno ancora istituti di previdenza soggetti alla vigilanza diretta dell'UFAS. Al più tardi il 31 dicembre 2014 tutti gli istituti di previdenza saranno passati sotto la competenza delle autorità di vigilanza cantonali. Il 1° gennaio 2014 l'OTPP sarà pertanto abrogata.

Le Istruzioni del Consiglio federale concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni sono abrogate, in quanto gran parte delle norme in esse contenute è stata ripresa dalla nuova OPP 1 oppure trasferita nella OPP 2 (FF 2011 5569).

Articolo 24 Modifica del diritto vigente

Conformemente all'articolo 12 capoverso 1 OPP 1, l'atto di fondazione o gli statuti devono essere sottoposti per verifica all'autorità di vigilanza prima della fondazione dell'istituto. Questo permette di evitare che l'atto di fondazione non soddisfi i requisiti e se ne renda quindi necessaria una modifica prima o al momento dell'assunzione della vigilanza. La verifica dell'autorità di vigilanza precedente l'iscrizione nel registro di commercio contribuisce inoltre a prevenire il rischio di truffe.

Per garantire il coordinamento con gli uffici del registro di commercio, è necessario un adeguamento dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio:

Articolo 94 capoverso 1 lettera f (nuova) Notificazione e documenti giustificativi

L'articolo 94 enumera i documenti giustificativi da inoltrare all'ufficio del registro di commercio insieme alla notificazione per l'iscrizione della costituzione di una fondazione. Per le fondazioni dedite alla previdenza professionale, in futuro occorrerà inviare all'ufficio del registro di commercio anche la decisione dell'autorità di vigilanza relativa all'assunzione della vigilanza. Questo consentirà di evitare che un istituto di previdenza venga registrato nel registro di commercio e inizi la sua attività prima che l'autorità di vigilanza abbia proceduto alle necessarie verifiche.

Articolo 95 capoverso 1 lettera n (nuova) Contenuto dell'iscrizione

L'articolo 95 descrive il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio. Per le fondazioni dedite alla previdenza professionale, in futuro dovrà essere indicata anche l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Articolo 25 Disposizioni transitorie

Capoverso 1: secondo l'articolo 1 OPP 1 attualmente in vigore, l'autorità di vigilanza è un'istanza cantonale centrale. Questa disposizione non è più compatibile con il tenore dell'articolo 61 capoverso 3 LPP, formulato contestualmente alla riforma strutturale. Secondo il nuovo articolo l'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di propria personalità giuridica e la sua attività non è vincolata ad alcuna istruzione. La Commissione di alta vigilanza deve essere informata in merito alla costituzione di un istituto di diritto pubblico, così da sorvegliare l'attuazione tempestiva dell'articolo 61 capoverso 3.

Capoverso 2: entro tre anni dall'entrata in vigore della riforma strutturale, l'UFAS dovrà trasferire gli istituti soggetti alla sua vigilanza alle nuove autorità di vigilanza. Durante questo periodo transitorio, fintanto che un istituto rimarrà soggetto alla vigilanza dell'UFAS, le tasse di vigilanza saranno applicate in base alla OTPP.

Capoverso 3: il passaggio della vigilanza esercitata dall'UFAS su un singolo istituto alla nuova autorità di vigilanza è attuato in base a una decisione di trasferimento e può avvenire anche durante un anno civile. In questo caso l'UFAS applicherà a tale istituto la tassa annua di vigilanza secondo il vecchio diritto pro rata, vale a dire per il periodo dal 1° gennaio fino alla data della decisione di trasferimento. In deroga all'articolo 2 capoverso 4 OTPP, l'UFAS deve poter incassare la tassa di vigilanza dagli istituti di previdenza al momento del loro trasferimento. Tale procedura è giustificata dal fatto che l'UFAS, una volta conclusosi il trasferimento della vigilanza, non avrà più alcun contatto con gli istituti in questione. Inoltre le attività del centro di competenza Vigilanza previdenza professionale (ABV) continueranno a diminuire fino al suo previsto scioglimento alla fine del 2014. Pertanto, l'ultima fattura dell'UFAS relativa a tutte le tasse di sua spettanza ancora in sospeso coinciderà con la decisione di trasferimento.

Capoverso 4: nel periodo in cui gli istituti di previdenza sono ancora soggetti alla vigilanza diretta dell'UFAS sebbene il nuovo diritto sia già in vigore, l'UFAS – analogamente alle autorità di vigilanza cantonali – dovrà corrispondere alla Commissione di alta vigilanza la tassa annua di vigilanza prevista dall'articolo 7 e potrà a sua volta riscuoterla dagli istituti di previdenza interessati.

Il capoverso 5 regola le modalità formali per il trasferimento dell'attività di vigilanza, dall'odierna vigilanza diretta della Confederazione alle autorità di vigilanza cantonali. Entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, ossia il 31 dicembre 2014, gli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) – tranne il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento – dovranno essere trasferiti alle autorità di vigilanza cantonali/regionali. Nello stabilire le autorità competenti, l'UFAS terrà conto della sede dell'istituto che deve essere trasferito. A partire dal 1° gennaio 2012 il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento saranno assoggettati al controllo della Commissione di alta vigilanza (art. 64a cpv. 2 LPP). Nell'attuare il trasferimento, l'UFAS terrà conto della disponibilità – soprattutto in termini di tempo – delle autorità di vigilanza. In tal modo si intende evitare una riduzione qualitativa dell'attività di vigilanza durante la delicata fase di transizione. Il trasferimento riguarderà ca. 10 autorità di vigilanza. La data in cui la vigilanza passerà alla nuova autorità è fissata nella decisione di trasferimento.

Per semplificare la procedura ed escludere lacune nella vigilanza, gli uffici del registro di commercio potranno cancellare dal registro l'UFAS come autorità di vigilanza e contemporaneamente registrare la nuova autorità di vigilanza indicata nella decisione passata in giudicato.

Articolo 26

L'articolo 26 fissa come data dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2012.